

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	93/ST
	in data	14/06/2022

OGGETTO: CUP D87H21003550006 CIG Z5836FA45E – AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA MALGA DIDATTICA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ DI CUI AL D.D.U.O. 7 APRILE 2021 N. 4675 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA OPERAZIONE 7.4.01 E ACCERTAMENTO ENTRATA. AGLIARDI ARCH. MARCO – LOVERE (BG).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 47 del 3/02/2022 con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022/2024;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 29/07/2021, aggiornato con nota approvata dal Consiglio Comunale atto n. 09 del 26/04/2022;

VISTO il D.D.U.O. 7 aprile 2021 n. 4675 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.4.01 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura» recante le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA MALGA DIDATTICA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ, a firma dell'Arch. Gheza Debora con studio a Bienno (Bs) in Via Zerna n. 9, comportante la spesa complessiva di € 253.039,16 e contestualmente è stato richiesto il contributo nella misura massima possibile a valere sul P.S.R. 7.04.01 di cui al D.D.U.O. 7 aprile 2021 n. 4675;

VISTA la nota di Regione Lombardia, acclarata al protocollo comunale n. 0007277 in data 27/12/2021, di trasmissione del D.D.S. 18359/2021 di approvazione degli esiti istruttori delle domande inerenti il bando di cui al D.D.U.O. 7 aprile 2021 n. 4675 sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.4.01;

ACCERTATO che la domanda di contributo n. 202101964770 del Comune di Malonno ha riportato esito istruttorio positivo così come risulta dall'allegato C al precitato D.D.S. 18359/2021 con un contributo concedibile pari ad € 137.306,52;

DATO ATTO che il Comune di Malonno ha inoltrato in data 27/04/2022 con prot. n. 0002272 a Regione Lombardia richiesta di proroga del termine per la trasmissione del progetto definitivo/esecutivo poiché alla data medesima non era pervenuto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia al quale è sottoposto l'intervento;

CONSTATATO che Regione Lombardia con Decreto n. 7634 del 31/05/2022 ha concesso la proroga per la presentazione dei progetti esecutivi al 30/06/2022 ai beneficiari delle domande ammesse a contributo con D.D.S. 18359/2021;

RITENUTO pertanto di provvedere ad accertare l'entrata del contributo regionale anzidetto e di provvedere ad affidare specifico incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento entro i termini prescritti a professionista esterno in possesso di adeguata professionalità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, con il quale è stato approvato il "Codice dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e s.m.i.;

DATO ATTO che il servizio in affidamento è di importo inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018 n. 145;

RITENUTO di individuare nell'Arch. Marco Agliardi - con studio a Lovere (Bg) in Via Tadini n. 38 C.F. GLR MRC 71L18 D251H e P. IVA 02216910980 - il professionista idoneo all'espletamento dell'incarico per comprovata professionalità e competenze come risulta dal curriculum acquisito agli atti della pratica;

DATO ATTO che l'Arch. Marco Agliardi ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA MALGA DIDATTICA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ ed ha presentato apposito disciplinare recante patti e condizioni per l'espletamento delle prestazioni in affidamento;

CONSTATATO che il corrispettivo pattuito per lo svolgimento delle prestazioni in affidamento risulta pari ad € 3.250,00 oltre contributo integrativo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% ai sensi di legge per un totale complessivo di € 4.123,60;

RITENUTO, stante la congruità dell'offerta presentata in riferimento alle attività da svolgere ed alle tariffe vigenti, di provvedere al perfezionamento dell'affidamento diretto dell'incarico professionale in oggetto a favore dell'Arch. Agliardi Marco;

VISTA l'autocertificazione temporanea di regolarità contributiva presentata in data 01/06/2022 dall'Arch. Marco Agliardi - con studio a Lovere (Bg) in Via Tadini n. 38 C.F. GLR MRC 71L18 D251H e P. IVA 02216910980;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni addotte in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA MALGA DIDATTICA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ all'Arch. Marco Agliardi - con studio a Lovere (Bg) in Via Tadini n. 38 C.F. GLR MRC 71L18 D251H e P. IVA 02216910980 - al corrispettivo di € 3.250,00 oltre contributo integrativo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% ai sensi di legge per un totale complessivo di € 4.123,60;
- 2) Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico recante patti e condizioni per l'espletamento delle prestazioni in affidamento;
- 3) Di accertare l'importo di € 137.306,52 concesso con D.D.S. 18359/2021 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.4.01 per l'esecuzione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA MALGA DIDATTICA IN LOCALITÀ CAMPELLO DI LANDÒ nel Bilancio di Previsione 2022/2024 Codice di Bilancio 4.200.01, Cod. P.A.O. 405.06 Acc.to n. 90/2022;
- 4) Di impegnare, a copertura dei corrispettivi previsti per l'affidamento dell'incarico di cui al punto 1), la somma complessiva di € 4.123,60 mediante imputazione al Cod. Bil. 01.05-2.02 Cod. P.A.O. 2000.04 impegno n. 307/2022 sub. 1 del Bilancio di Previsione 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2022;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ghirardi Dott. Giovanni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ghirardi Giovanni'.

Professionista: Arch. Marco Agliardi
Studio in Lovere (Bg) – via Tadini n.38 – cell. 3472409857
indirizzo e-mail: arch.marco.agliardi@gmail.com
Indirizzo pec: marco.agliardi@archiworldpec.it

Spett.le Comune di Malonno (BG)
Alla c.a. del geom. Giordano Mariotti

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: Progettazione definitiva-esecutiva, intervento di “RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA “MALGA DIDATTICA” IN LOCALITA' CAMPELLO DI LANDO’.

CUP

Il Comune di Malonno con sede in Piazza Municipio n.7, CF 00716670179 e P.IVA 00575780986 nella persona del Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Malonno, Geom. Giordano Mariotti, soggetto competente alla stipula del presente contratto, di seguito denominato semplicemente. «Amministrazione committente», e

L'arch. Marco Agliardi, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo al n. 2129, libero professionista, con studio in Lovere (BG), via Tadini n. 38 (codice fiscale GLR MRC 71L18 D251H, partita IVA 02216910980) tel. 3472409857 e-mail: arch.marco.agliardi@gmail.com - pec: marco.agliardi@archiworldpec.it

di seguito denominato semplicemente «professionista incaricato o tecnico incaricato», il quale agisce per conto proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale GLR MRC 71L18 D251H, partita IVA 02216910980);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria classificati all'articolo 46 comma a) del D.lgs 50/2016 come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ed in particolare la **Progettazione definitiva-esecutiva intervento di “RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA “MALGA DIDATTICA” IN LOCALITA' CAMPELLO DI LANDO’.**

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti

dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

I servizi tecnici da eseguirsi in relazione al presente contratto, consistono nella **Progettazione definitiva-esecutiva, intervento di "RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA "MALGA DIDATTICA" IN LOCALITA' CAMPELLO DI LANDO'**.

Art. 4. (Svolgimento dell'incarico)

Le attività di cui all'art. 3 verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, e con l'utilizzo di proprie attrezzature e di quant'altro necessario e messo a disposizione dal committente in quanto in suo possesso.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;

3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico e potrà essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9.

4. Il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre gli elaborati, relazioni ed atti e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbia come contenuto la redazione di elaborati;

5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese di trasferta sono conglobate in forma forfetaria nell'importo stabilito e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Art. 7. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le singole prestazioni richieste e tiene luogo della comunicazione concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 8. (Penali)

1. Non sono previste penali.

Art. 9. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla sua conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovessero in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a

norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non producano la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assumano atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) violazione delle prescrizioni dell'articolo 9;
- b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- c) violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 15;
- d) violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.

4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)

Il corrispettivo contrattuale per **Progettazione definitiva-esecutiva, intervento di "RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA "MALGA DIDATTICA" IN LOCALITA' CAMPELLO DI LANDO'**, è stato calcolato in € 3.250,00,00 oltre a contributo integrativo INARCASSA del 4% ed IVA del 22%, per un totale complessivo di **€ 4.123,60 (Quattromilacentotrentasei/60)**.

La sua entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 32 del Codice, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, sono corrisposti al professionista dal Comune di Malonno a seguito dell'invio della fattura elettronica da parte del professionista, ad avvenuta esecuzione

delle prestazioni;

2. Il corrispettivo è erogato esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato.

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione al Comune di Malonno con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:

- a) Fattura elettronica delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
- b) Indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello indicato nella allegata dichiarazione

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 14. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale del tecnico titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assumono ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

Articolo 15. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Il contratto non può essere ceduto salvo le modifiche contemplate dall'art. 106 del codice dei contratti;

Art. 16 (Assicurazione)

1. Il tecnico incaricato ha una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'incarico:

- Arch. Marco Agliardi polizza per un massimale di euro € 1.000.000,00 con la soc. Lloyd's Insurance Company S.A., Polizza R.C. professionale n. A122C629730-LB;

Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato a tecnico incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Love,ve,

Il professionista

Firma



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
307/2022 sub. 1	2022	01.05-2.02	2000.04	€ 4.123,60

ACCERTAMENTO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
90/2022	2022	4.200.01	405.06	€ 137.306,52

Malonno, lì 14/06/2022



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Dott. Onofrio Cafforio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì **- 8 AGO. 2022**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.

Angeli Gianfranco

